



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 06-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di aprile alle ore 9:20, con continuazione, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica come da avviso di convocazione.

Presiede la Seduta il Sindaco Sig. PAPA Santo.

All'appello risultano:

PAPA Santo	P	MARUCCIA Giuseppina	P
CALABRESE Roberto	P	STEFANELLI Francesca	P
CORDELLA Cosimo	P	PETRACCA Francesco	P
DE MARIA Cosima	P	CHIFFI Giulia	P
FERILLI Ippazio Leonardo	P	DE NUCCIO Francesco	P
GARGASOLE Arcangelo	P	SCHIRINZI Cosima	A
MARINO Annalisa	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Rosario Dott. Arena.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Antonio PANZERA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

” ;

- sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e capo II relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni la cui istituzione cessa di essere obbligatoria dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari, restando ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTI

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b)** l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c)** i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d)** la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e)** la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f)** le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g)** per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h)** le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.", l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che testualmente recita: *“a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

ESAMINATI

- gli schemi di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s. m. i, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per*

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento

o
”;
;

DATO ATTO

- che il decreto ministeriale del 13 gennaio stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021;

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e di Canone per le Aree e Spazi Mercatali;

VISTO

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO

- che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione dei regolamenti per il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e per il Canone Aree e Spazi Mercatali;

RITENUTO

- di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Udita la discussione così come riportata nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli 8 (maggioranza e il cons. Petracca) e astenuti 4 (cons. Chiffi, cons. Calabrese, cons. Gargasole, cons. De Nuccio) espressi per alzata di mano da parte di 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto: di approvare i Regolamenti di disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone per le Aree e Spazi Mercatali, composti, rispettivamente da n. 69 e n. 16 articoli, che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che i suddetti regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la loro approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021-2023, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, con esclusione della disciplina regolamentare relativa alle pubbliche affissioni, che entrerà in vigore il giorno 1 dicembre 2021;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, il provvedimento con allegati Regolamenti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO

Con voti favorevoli 8 (maggioranza e il cons. Petracca) e astenuti 4 (cons. Chiffi, cons. Calabrese, cons. Gargasole, cons. De Nuccio) espressi per alzata di mano da parte di 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Con successiva separata votazione con voti resi per appello nominale, di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 APRILE 2021

PUNTO 2 O.D.G.

Approvazione del regolamento di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali

SINDACO – Prego, assessore Cordella.

ASSESSORE CORDELLA - Canone unico, quindi imposto dal legislatore. E' l'istituzione di un canone patrimoniale di concessione che sostituisce di fatto la vecchia Tosap o Cosap (noi avevamo Tosap ancora), quindi Tassa Occupazione Suolo pubblico, l'imposta sulla pubblicità. E' il canone delle affissioni, nonché anche abbiamo aggiunto canone non ricognitorio, quello del codice della strada, che regola anche i Passi Carrai, visto che avevamo dei regolamenti vecchissimi relativi ai Passi Carrai. Quindi abbiamo ritenuto aggiornare tale regolamento anche in proposito dei Passi Carrai.

Ora, la cosa principale di questo regolamento è che si passa di fatto da un canone o una tariffa di natura tributaria, perché era di natura tributaria prima, di fatto ad un canone di natura patrimoniale. Quindi di fatto c'è un atto concessorio, viene rilasciata una concessione, per tutto ciò che riguarda quindi la regolamentazione dei mercati della pubblicità. Prendo ad esempio: se prima c'era una tabella pubblicitaria non nello spazio adiacente l'esercizio, ma sto parlando a sé stante, lontana, si doveva pagare sia la tassa occupazione suolo pubblico e sia l'imposta sulla pubblicità. Oggi invece si paga un unico canone, che è il canone di cui stiamo discutendo. Le tariffe sono di competenza della giunta. E' chiaro però, almeno è nostra intenzione, perché il calcolo è particolare: è stabilito un minimo ed un massimo e poi va moltiplicato per un coefficiente. Quindi noi in bilancio con le dovute cautele, tenendo presente del periodo Covid, e quindi di fatto in via... di questo poi ne discuteremo quando faremo il previsionale, comunque in via precauzionale, così come per le altre imposte, per l'imposta di soggiorno e per i parcheggi, si è ritenuto, visto il periodo, mantenersi piuttosto prudenziali. Quindi anche come gettito del canone unico abbiamo utilizzato lo stesso criterio. Però, detto questo, a bocce ferme, cioè in periodi normali diciamo che non cambierebbe nulla a livello di gettito, cioè non ci saranno né aumenti né diminuzioni. L'unica cosa che mi sono permesso di dire o di far presente al Comandante, perché tanto so che Arcangelo me lo dirà quindi lo anticipo, è il fatto della Tari su chi occupa il suolo pubblico nelle aree mercatali; perché la Tari non si può pagare... prima, quando si faceva questa domanda al Comandante, il Comandante diceva: "No, di fatto la Tari è inclusa nella Tosap", perché noi facciamo pagare un po' di più di Tosap e, di conseguenza, sono esonerati dalla Tari. Con il canone unico, invece, questo non è possibile, cioè la Tari la devi far pagare a parte. Ma non solo, ci sono anche delle prescrizioni che chi non paga la Tari, oppure chi non ripristina lo stato dei luoghi, che è quella la cosa che più ci interessa, dell'area che occupa, può essere soggetto a revoca dell'atto concessorio.

Quindi diciamo, questa è una novità importante, quantomeno è regolamentata, quindi è scritto nero su bianco.

Ora, per il resto... perché io l'ho letto come lo avete detto voi, è meglio alla fine confrontarci e vedere laddove ci dovessero essere delle cose che non vanno bene, ne possiamo parlare vis a vis.

CONSIGLIERE GARGASOLE - In premessa volevo soltanto ricordare che nel corpo della delibera, pagina 3, nel Richiamato, qui si ricorda come questo regolamento sia adottato ai sensi della legge 388 del 2000 articolo 53 comma 16. Questa questione l'avevo già sollevata in sede di approvazione di quel regolamento provvisorio, vi ricordate? Secondo me non è quella la modalità di adozione, non è quella la norma che disciplina la modalità di adozione, in quanto l'articolo 1, comma 837 della Legge 160 del 2019 espressamente richiama l'articolo 52 del

decreto legislativo 446 del '97 per quanto concerne le modalità di adozione del nuovo regolamento.

Fatta questa breve premessa, per quanto concerne il regolamento per la disciplina del canone, articolo 3 “luoghi e orari di svolgimento dei mercati”. Non so se, assessore, ce l'hai adesso davanti... quello più piccolino, per intenderci. Articolo 3, comma 1: “Il mercato settimanale si svolge nella giornata di giovedì nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata, composta da numero 60 posteggi”. Prima considerazione: a me non è stata fornita alcuna planimetria, quindi non so di cosa stiamo parlando, in buona sostanza. In secondo luogo vorrei sapere da te, assessore, se tale norma rappresenta... O meglio in che modo si interfaccia, per così dire, con la delibera di giunta numero 104 del 22 luglio 2020. Ovverosia quella delibera di Giunta che prevedeva il ritorno in via temporanea del Mercato del giovedì nella sua vecchia sede originaria. Perché quello spostamento fu da voi connotato dal carattere della temporaneità, in quanto è uno spostamento che aveva una valenza esclusivamente per mesi 9... Il primo fu per 18, il secondo spostamento che voi avete deliberato nel luglio del 2020 aveva una valenza temporanea pari a mesi 9. 22 luglio, 9 mesi, vado così, faccio un calcolo veloce, dovrebbe essere 22 aprile 2021. E

' una delibera che avete adottato voi come Giunta, quindi la conoscete sicuramente meglio voi di me, ma io vado a memoria e mi ricordo che lo spostamento aveva una durata di 9 mesi. La domanda qual è? Se il comma 1 dell'articolo 3 rappresenta, fermo restando che io non conosco la planimetria, quindi non so dove verrà collocato, ma possa rappresentare o meno una individuazione definitiva del Mercato del giovedì a che si svolge a Castrignano.

ASSESSORE CORDELLA – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE GARGASOLE – Quindi andrete nuovamente in Giunta per prorogare di ulteriori... Non lo so, 9 mesi, 10 mesi?

ASSESSORE CORDELLA – Sicuramente stiamo parlando sempre di un'ubicazione provvisoria, perché l'ubicazione definitiva del mercato, anzi di tutti i mercati verrà fatta con l'approvazione del Piano Commercio. Detto questo, la delibera del 22 luglio 2020 non ricordo se fosse per lo spostamento temporaneo per 9 mesi o nelle more dell'approvazione del Piano commercio. Comunque sicuramente parliamo di, in un caso o nell'altro, di un'ubicazione provvisoria.

CONSIGLIERE GARGASOLE – Quindi sottolineo ancora una volta che, non avendo la planimetria, non mi è stata fornita, quindi non so il comma 1 dell'articolo 3 dove voglia o meno ubicare il mercato del giovedì.

Seconda questione, del perché (questa è una domanda) nell'articolo 3, dove si parla di mercati, svolgimento dei mercati, luogo ed orari, non è stato inserito, almeno io non lo vedo, il mercato, il cosiddetto mercatino di Leuca. O meglio, la domanda è: se tale mercatino non lo considerate più come un mercato, un mercatino; se avete intenzione di smembrarlo in vari posteggi sparsi e via seguitando. È una domanda perché non lo vedo. Qui si parla solo del Mercato del giovedì e del mercato della domenica a Leuca.

ASSESSORE CORDELLA – Io credo che non sia stato volutamente inserito per un problema di natura, perché ha una natura diversa del mercato settimanale. Io credo che non sia stato inserito per questo.

CONSIGLIERE GARGASOLE – Il comma 832, lettera b) dell'articolo 1 della legge 160, prevede, riconosce al Comune la facoltà di procedere con delle riduzioni. Tant'è che voi le avete previste precisamente all'articolo 5, se non erro. Ora, le avete previste. In buona sostanza che cosa dispone la Legge? Che con riferimento sia alla diffusione pubblicitaria sia alle occupazioni di suolo pubblico relative a manifestazioni politiche, sindacali o culturali è prevista una riduzione, stabilita dal Comune. Inoltre, se tali manifestazioni ottengono il

patrocinio dell'Ente, l'Ente stesso è autorizzato, appunto, prevedendolo nell'apposito regolamento, addirittura a rinunciare anche alla riscossione di qualsivoglia canone.

Ora, voi avete previsto una riduzione del 50% con riferimento alle diffusioni pubblicitarie, sempre relative a quelle particolari categorie di manifestazioni, ed una riduzione dell'80% con riferimento invece alle occupazioni temporanee. Fermo restando che le diffusioni pubblicitarie, riduzione solo quando la manifestazione stessa in oggetto ottiene il patrocinio dell'ente; invece per le occupazioni vi è una riduzione dell'80% con o senza patrocinio dell'Ente, sempre se rientrano in quella particolare categoria prevista dalla Legge.

Ora io mi chiedo: perché non si può addirittura prevedere, visto che è la stessa Legge che concede questo potere al Comune, di prevedere addirittura l'esonero totale, se si tratta di manifestazioni politiche, culturali o sportive senza alcun fine di lucro? Quelle che ottengono, appunto, il patrocinio del Comune, perché non possono ottenere l'esenzione totale dal versamento di qualsivoglia canone? Anche perché stiamo parlando, con riferimento alle occupazioni temporanee, già puoi prevedere uno sconto dell'80% con o senza patrocinio; a questo punto prevediamo l'esenzione. Secondo me sarebbe una misura forse da adottare prevedendo un apposito emendamento. Ho concluso.

CONSIGLIERE DE NUCCIO – In riferimento alla osservazione del consigliere Gargasole sulla mancata previsione nel regolamento, la mancata presenza del mercatino serale, solo una precisazione rispetto alla risposta fornita dall'assessore. Sicuramente è contemplata in una delle tipologie di mercato definite dall'articolo 2, comma 1 del relativo regolamento. Però la tipologia, alla risposta dell'assessore rispondo che la tipologia sicuramente ricade in una di quelle definite nell'articolo 2.

Poi, una domanda relativamente all'articolo 7 del regolamento sempre di disciplina del canone patrimoniale da applicarsi sulle aree mercatali. All'articolo 7 leggo al comma 1: “Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo dello spazio pubblico ha carattere individuale e pertanto non è ammessa la cessione o il trasferimento”. Comma 2 “Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa”. Il subentro di chi?

ASSESSORE CORDELLA – “Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo dello spazio pubblico ha carattere individuale e pertanto non è ammessa la cessione o il trasferimento”. Poi: “Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento...”. Ah, il subentro di chi? Anche lo stesso cambio di denominazione o di ditta, no?

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Allora, quale fattispecie di subentro è consentita?

ASSESSORE CORDELLA – Il cambio di ragione sociale.

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Alla luce del comma 1, chiedo in quali casi è possibile il subentro. Immagino che non ci sia una contraddizione.

ASSESSORE CORDELLA – In questi casi: o il cambio di ragione sociale o nel caso di affitto o trasferimento d'azienda. Quindi uno può anche affittare l'azienda stessa che è concussionaria del titolo, no? Non è ammessa la cessione o il trasferimento. Ma se io mi vendo l'azienda, come dice Arcangelo, quindi in quel caso...

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Prendo atto della risposta dell'assessore e del Sindaco. Per Allegato a). L'allegato a) a cui si richiamano entrambi i regolamenti opera una classificazione del territorio, in relazione alla quale classificazione vengono determinate le tariffe sia per quanto riguarda la pubblicità che per quanto riguarda ... Il territorio è diviso in due categorie: frazione di Leuca, nell'estensione del perimetro urbano -leggo testualmente- e capoluogo e frazioni di Salignano e Giuliano di Lecce, strade e tutto ciò che ricade fuori dai perimetri

urbani, ricade nella seconda categoria. Felloniche e Ciardo quindi ricadono nella seconda categoria?

ASSESSORE CORDELLA – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO – No, mi permetto di dissentire. Il perimetro urbano di Leuca, penso che faccia riferimento ad una definizione tecnica, che non può essere, diciamo, estesa fino agli aggregati di Felloniche e Ciardo, dal punto di vista urbanistico.

ASSESSORE CORDELLA - (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Ma se così è, e posso anche concordare, dovrebbe essere modificata la definizione della prima categoria, perché fuori dal perimetro urbano di Leuca ricadono tutta la fascia Costiera, oltre lo slargo del Marchiello, diciamo.

ASSESSORE CORDELLA – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO - Infatti, analizzando la lettera queste due definizioni, Ciardo e Felloniche ricadrebbero nella seconda categoria. Però, se ho capito bene, assessore, ritenevi opportuno farle ricadere nella prima, o sbaglio?

ASSESSORE CORDELLA – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Anche io vinco che ricadono nella seconda. Però corrisponde alla volontà dell'amministrazione farle ricadere nella seconda? Perché avevo colto che c'era questa divergenza di vedute, rispetto a come è stata definita la prima categoria.

ASSESSORE CORDELLA – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Il Perimetro urbano è definito dal punto di vista urbanistico; con la città consolidata dovrebbe corrispondere il perimetro urbano. Per cui oltre, lo slargo del del Tatanka, siamo fuori dal perimetro urbano.

Anche lo slargo del Tatanka, per esempio, dove ci sono delle installazioni pubblicitarie non credo che abbia un appeal commerciale inferiore a quello del lungomare di Leuca o di via Padova a Leuca, o di via Dante Alighieri.

Perché tra 043 e 065, mi pare che questo sia lo scarto tra le due aree, c'è un quasi un 26%-27%, il 25% di differenza, quindi non è trascurabile.

ASSESSORE CORDELLA – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE DE NUCCIO – Bisognerebbe fare un raffronto dei volumi di traffico, a voler sottilizzare. Va beh, comunque la mia domanda era riferita alle località di Felloniche e Ciardo, la risposta è stata acquisita ed ho concluso.

Devo segnalare tuttavia che l'allegato B, che è l'allegato contenente la determinazione delle tariffe, dei coefficienti moltiplicatori di riduzione o di maggiorazione, non è stato allegato alla documentazione che ci è stata fornita.

CONSIGLIERE PETRACCA – Scusate, è una dichiarazione di voto questa pure. Per quanto riguarda il regolamento è necessario, perché ci dà delle indicazioni ben precise e quindi è una cosa giusta, e quindi mi sta bene, il mio voto è sì. Il confronto politico va fatto sulle tariffe, e quindi la vera discussione è sulle tariffe. Cioè, che francamente noi non conosciamo, e quindi come si fa a dire... Si dice sì a un Regolamento, però se le tariffe non le condivido, allora... Cioè, è facoltà della Giunta decidere... quello che io voglio capire è: le tariffe è un dato fisso, oppure c'è libertà nel proporle e nell'accettarle?

ASSESSORE CORDELLA – (Fuori microfono).

CONSIGLIERE GARGASOLE - Dichiarazione di voto. Stiamo qui discutendo l'introduzione, quello che nel gergo giornalistico viene definito come la local Tax, quindi un canone unico che va a sostituire quelli che un tempo erano i cosiddetti tributi minori di competenza comunale. Si tratta, in sostanza, di un regolamento la cui adozione è prevista, è stata voluta dal nostro legislatore, quindi di un adeguamento alla normativa attualmente vigente; fermo restando però che ci sono in questo regolamento, dal mio modestissimo punto di vista, delle lacune sia dal punto di vista dell'istruttoria e quindi documentale, vedasi ad esempio l'assenza dell'allegato B come prima ricordava il consigliere De Nuccio, vedasi l'assenza delle planimetrie che il comma 1 ed il comma 2 dell'articolo 3 comunque richiamano, ma non sono mai state prodotte; vedasi inoltre anche la questione di come possa o meno combinarsi il comma 1 del già citato articolo con la delibera di Giunta 104 del 2020; vedasi anche la questione presente, contemplata in seno alla pagina 3 del corpo della delibera, cioè su quale disciplina adottare, o meglio quale disciplina il Comune avrebbe dovuto seguire ai fini dell'adozione di questo regolamento, dove, secondo me, non è pacifica la questione. Così come anche per riallacciarmi a quanto poc'anzi affermato dallo stesso assessore, neanche in dottrina quantomeno adesso è pacifica neanche la natura di questo canone, c'è una parte dottrinale che ancora sostiene comunque la sua natura tributaria. Vedremo poi la giurisprudenza come si esprimerà quando sarà chiamata ad esprimersi

Quindi, tornando a noi, diciamo che il consigliere Gargasole esprime la sua astensione, Vota per l'astensione.

CONSIGLIERE DE NUCCIO - Per dichiarazione di voto. Per le carenze documentali a cui ho accennato, a cui ha fatto anche il consigliere Gargasole prima di me, che a causa della ristrettezza dei tempi ed anche delle festività pasquali intercorse non è stato possibile colmare, con specifico riferimento all'allegato B relativa alla determinazione delle tariffe ed anche alle planimetrie richiamate nell'articolo 3 del regolamento sul canone patrimoniale di concessione degli spazi pubblici e dei mercati, dichiaro la mia astensione.

CONSIGLIERE CHIFFI – Condivido le perplessità e le considerazioni fatte dai miei colleghi consiglieri e dichiaro la mia astensione.

SINDACO – Passiamo alla votazione. Favorevoli?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 8
ASTENUTI - 4

SINDACO – Per l'immediata esecutività?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 8
ASTENUTI – 4

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
F.to PAPA Santo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Rosario Dott. Arena

Registrata al n. _____ Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 15-04-21 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale _____
Castrignano del Capo, 15-04-21
Arena

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Rosario Dott.

Per Copia conforme all'originale

Castrignano del Capo, 15-04-21

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Rosario Dott. Arena

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-04-21:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

Castrignano del Capo, 15-04-21

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Rosario Dott.
Arena